

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
POZZALLO

ORDINANZA N. 13/93

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo:

VISTO il foglio n. 297/III in data 21.5.1993 con il quale la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali - Sezione beni archeologici - di Ragusa ha chiesto a questo Ufficio l'emanazione di apposita ordinanza di polizia marittima al fine di tutelare una zona di mare antistante la localita' Cammarana del Comune di Ragusa in quanto trattasi di area marina di interesse storico-artistico ed archeologico;

RITENUTO opportuno interdire la navigazione, la pesca, l'immersione e la balneazione dell'area marina di cui sopra e nella quale sono localizzati reperti da tutelare al fine della loro protezione;

VISTI gli articoli 16, 17 e 30 del vigente Codice della Navigazione (approvato con R.D. 30/03/1942 n. 327) e gli art. 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima - approvato con D.P.R. 15.2.1952 N. 328);

VISTO il Decreto 12.7.1989 (pubblicato sulla G.U. - serie generale n. 175 del 28.7.1989) emanato di concerto dai Ministri della Marina Mercantile e per i Beni Culturali ed Ambientali e recante "Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico-artistico o Archeologico";

ORDINA

ART. 1 - Con decorrenza immediata, al fine di proteggere e tutelare i reperti archeologici sommersi esistenti nel tratto di mare antistante il parco archeologico di contrada Cammarana del Comune di Ragusa, tratto di mare che costituisce un'area marina di interesse storico-artistico ed archeologico, NEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE IL PREDETTO PARCO ARCHEOLOGICO E, PIU' PRECISAMENTE, COMPRESO TRA LA FOCE DEL TORRENTE RIFRISCOLARO AD EST, LA FOCE DEL FIUME IPPARI AD OVEST ED, IN MARE, LA BATIMETRICA DEI 10 METRI (riportata sulla carta nautica I.I. n. 20 "Da Licata a Marina di Avola"), SONO VIETATI:

- la navigazione a qualunque scopo e con qualsiasi mezzo effettuata;
- la pesca, con qualsiasi mezzo o attrezzo effettuata, sia essa subacquea, professionale o sportiva;
- la balneazione;
- l'immersione a qualsiasi scopo effettuata.

Fanno, ovviamente, eccezione le attività espletate dagli operatori (studiosi e tecnici), dipendenti o autorizzati dalle Amministrazioni competenti in materia di beni culturali ed ambientali e che nel predetto specchio acque dovessero operare in attività di ricerca, scavo, studio, rilevazione et cetera.

- ART. 2 - La presente ordinanza entra in vigore immediatamente. Della stessa, ne verranno approntate copie in lingua inglese al fine di permetterne la conoscenza anche ai turisti in transito.
- ART. 3 - I contravventori alle norme contenute nella presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a persone e/o cose, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave o diverso reato, ai sensi dell'art. 1164 del vigente Codice della Navigazione.
- ART. 4 - E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Pozzallo, 11 5 giugno 1993



IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Massimo DI RAIMONDO